

# POLICY SINTETICA ADOTTATA DA CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.\* PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

\*già Banca Leonardo S.p.A. fino all'11 ottobre 2019

## 1. PREMESSA

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l'approccio che CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. ha adottato in merito ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2014/65/UE (di seguito "MiFID II").

In particolare, la normativa prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, l'intermediario:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- valuti e riesami periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica dei conflitti e adotta misure adeguate per rimediare a eventuali carenze;
- mantenga e aggiorni regolarmente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione nell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito "TUF") e nel Regolamento Intermediari.

Nell'ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare le macrotipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura della Banca e alle attività e/o servizi prestati dalle entità appartenenti alla stessa, nonché le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II). In particolare, art. 23 "Conflitti di interesse".
- Regolamento Delegato 2017/565 del 25 aprile 2016. In particolare, Capo II "Requisiti Organizzativi", Sezione 3 "Conflitti di interesse" ("Regolamento")
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF). In particolare, art. 21 "Criteri generali".
- Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successivi aggiornamenti. In particolare, Libro III – bis "procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse, conservazione delle registrazioni", Parte III "Conflitti di interesse"

## 3. RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI

Le linee guida illustrate nel presente documento sono definite in coordinamento

con altre norme emanate nell'ambito della Banca, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei Servizi, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano le regole di comportamento da osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne e interne alla Banca.

Queste ultime, in particolare, si sostanziano in:

- **Documenti di Corporate Governance:** atti a descrivere la struttura di corporate governance della Banca, i meccanismi e le regole generali di funzionamento, coordinamento e controllo della stessa e delle singole Società. Rientra in tale categoria il Codice Etico, documento finalizzato a definire i valori e i principi etici nonché comportamentali a cui devono attenersi i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede agenti e i collaboratori della Banca.
- **Regolamenti e Deleghe di Poteri:** atti a descrivere l'articolazione dei poteri e delle deleghe nonché le modalità di gestione di particolari ambiti operativi (es. rischi finanziari e creditizi).
- **Policy:** atti a stabilire principi e linee guida comportamentali vincolanti con riferimento alle specifiche tematiche trattate.
- **Procedure Operative:** volte a descrivere e disciplinare le attività in cui si articolano i processi aziendali, definendo nel dettaglio ruoli, responsabilità e presidi di controllo.
- **Ordini di Servizio e Comunicazioni Interne:** documenti a carattere prescrittivo o informativo riferiti ad ambiti circoscritti e di dettaglio.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente Policy sarà debitamente comunicata al cliente e in ogni caso sarà a disposizione della clientela, nella versione aggiornata, sul sito internet [www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com).

## 4. DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, si è in presenza di un conflitto di interesse quando la Banca, un Soggetto Rilevante<sup>1</sup> o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con la Banca, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, distinto da quello del cliente;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolga la medesima attività del cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

## 5. INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE

La struttura del Gruppo si presenta focalizzata nel wealth management in Italia e all'estero tramite la controllata Svizzera. In particolare:

<sup>1</sup> è il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede agenti della Banca;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della stessa;

- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della stessa.

- la banca capogruppo, CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. è autorizzata all'attività bancaria e alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e svolge le funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento;
- le società controllate in Italia e all'estero svolgono servizi di investimento o attività fiduciarie e di family office.

Per maggiori dettagli in merito alla struttura del Gruppo e ai servizi offerti, si veda il sito internet [www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com).

Al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione indicata nel precedente capitolo 4, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, sono stati identificati anche i Servizi prestati dalle entità del Gruppo e si è provveduto a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalle medesime.

## 6. SERVIZI OFFERTI E ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO

La tabella seguente riassume i Servizi che il Gruppo, tramite le entità che la compongono, è autorizzata a prestare, nonché altre situazioni dalle quali potrebbero nascere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il cliente.

<b>Servizi/attività di investimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione e trasmissione di ordini;</li> <li>- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;</li> <li>- Negoziazione per conto proprio;</li> <li>- Gestione di portafogli;</li> <li>- Collocamento di strumenti finanziari;</li> <li>- Consulenza in materia di investimenti.</li> </ul>
<b>Servizi accessori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.</li> </ul>
<b>Altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione di crediti a emittenti;</li> <li>- Intestazione di mandati fiduciari;</li> <li>- Prestazione di Servizi aventi ad oggetto e/o connessi con strumenti e/o prodotti finanziari del Gruppo e/o di società con cui esistono legami societari e/o rapporti d'affari</li> <li>- Azionisti rilevanti;</li> <li>- Soggetti rilevanti/struttura organizzativa.</li> </ul>

## 7. MACRO-TIPOLOGIE DI CONFLITTO DI INTERESSE

In via esemplificativa, sulla base della struttura della Banca e dei servizi/attività prestati dal Gruppo e dalle società che ne fanno parte, sono state identificate le principali macro-tipologie di conflitti di interesse, di seguito indicate.

### • Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio

In questa categoria sono compresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi.

### • Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi di investimento

In tale categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale le Società facenti parte del Gruppo svolgono nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività di investimento diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto svolga il servizio di collocamento a fermo su strumenti finanziari e, contestualmente, il medesimo soggetto o un altro soggetto della Banca svolga il servizio di gestione di portafogli. Vi potrebbe essere l'interesse a inserire nel portafoglio oggetto di gestione gli strumenti finanziari collocati a fermo da un altro soggetto del

Gruppo, favorendo l'interesse di quest'ultimo a discapito dell'interesse del cliente.

### • Conflitti di interesse connessi alla prestazione di Servizi aventi ad oggetto e/o connessi con strumenti e/o prodotti finanziari della Banca e/o di società con cui esistono legami societari e/o rapporti d'affari.

In questa categoria sono incluse le seguenti tipologie di conflitto di interesse:

- la Banca potrebbe privilegiare il proprio interesse a danno del cliente utilizzando come negoziatori società proprie e/o società con cui esistono legami societari e/o rapporti d'affari, non appartenenti al Gruppo;
- la Banca potrebbe avere interesse a raccomandare al cliente la sottoscrizione di strumenti finanziari propri e/o di società, non appartenenti al Gruppo, con cui direttamente o indirettamente intrattiene legami societari e/o rapporti d'affari, a danno del cliente;
- la Banca, quale Collocatore, potrebbe avere interesse a raccomandare al cliente la sottoscrizione di strumenti finanziari del Gruppo e/o di società, non appartenenti al Gruppo, con cui direttamente o indirettamente intrattiene legami societari e/o rapporti d'affari, a danno del cliente;
- la Banca potrebbe avere interesse ad investire i portafogli dei clienti gestiti in strumenti finanziari propri e/o di società, non appartenenti al Gruppo, con cui direttamente o indirettamente intrattiene legami societari e/o rapporti d'affari, a danno del cliente.

### • Conflitti di interesse connessi agli azionisti rilevanti.

In questa categoria sono incluse le seguenti tipologie di conflitto di interesse:

- la Banca potrebbe privilegiare il proprio interesse a danno del cliente utilizzando come negoziatori propri azionisti rilevanti;
- la Banca potrebbe avere interesse a raccomandare al cliente la sottoscrizione di strumenti finanziari di propri azionisti rilevanti, a danno del cliente;
- la Banca potrebbe avere interesse a collocare strumenti finanziari di un azionista rilevante ante oppure ad assegnare a quest'ultimo titoli di terzi in via preferenziale;
- la Banca potrebbe avere interesse ad investire i portafogli dei clienti gestiti in strumenti finanziari di propri azionisti rilevanti, a danno del cliente.

### • Conflitti di interesse connessi a soggetti rilevanti/struttura organizzativa

Rientrano in tale ambito le situazioni di conflitto riconducibili:

- alla struttura organizzativa, con particolare riferimento al sistema incentivante e alla distribuzione dei ruoli all'interno del Gruppo;
- a soggetti rilevanti, in funzione dei ruoli da questi ricoperti in società non del Gruppo ovvero delle partecipazioni detenute in dette società.

## 8. MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca si è dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono un'appropriata gestione dei conflitti di interesse.

A riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- separazione fisica e organizzativa tra le strutture della Banca che prestano il servizio di gestione di portafogli e le strutture della Banca che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti ovvero connessi al collocamento di strumenti finanziari;
- procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
- un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte del personale della Banca;
- una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo alle aree di business, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- politica retributiva improntata su principi di trasparenza e meccanismi operativi atti a garantire l'indipendenza tra attività potenzialmente in conflitto.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e delle società ap-

partenenti al Gruppo e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà a effettuare le opportune modifiche.

#### **9. CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICADISCLOSURE**

Le tipologie di conflitto per le quali si ritiene necessario fornire sempre adeguata *disclosure* sono quelle relative al Collocamento di strumenti finanziari diversi dagli OICR, in abbinamento alla prestazione del Servizio di Consulenza.

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTENENTE UNA DESCRIZIONE SINTETICA

DELLA POLITICA SEGUITA DA CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A. IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE È CONSEGNATO AL CLIENTE. OGNIQUALVOLTA IL CLIENTE LO RICHIEDA, CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A. FORNIRÀ MAGGIORI DETTAGLI CIRCA LA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE.

**Documento aggiornato al 3 gennaio 2018**